

TI_GERICHTE 11.2008.102 vom 30. Juli 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-07-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2008.102

FR: TI_GERICHTE 11.2008.102 du 30 juillet 2010

IT: TI_GERICHTE 11.2008.102 del 30 luglio 2010

Erwägungen

E. 2

Per quel che concerne l'abitazione coniugale (particella n. 1980 RFD di _____), appartenente ai coniugi in ragione di metà ciascuno, la divisione del bene in seguito al divorzio – che non comporta necessariamente lo scioglimento della comproprietà – deve avvenire prima della liquidazione del regime matrimoniale (sentenza del Tribunale federale 5C.87/2003 del 19 giugno 2003, consid. 4.1; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, *Les effets du mariage*, 2^a edizione, pag. 536 n. 1142). La questione va esaminata pertanto senza indugio. a) Il Pretore ha interpretato la pretesa di AP 1, che chiedeva l'assegnazione dell'immobile in uso esclusivo, come richiesta di attribuzione giusta l'art. 205 cpv. 2 CC, ciò che implica lo scioglimento della comproprietà. Il primo giudice ha rilevato nondimeno che l'interessata nemmeno aveva addotto un interesse preponderante a fondamento della pretesa. Per di più – egli ha soggiunto – essa non sarebbe stata in grado di versare al marito un conguaglio di fr. 490 000.–, avendo diritto di ricevere in liquidazione del regime dei beni soltanto fr. 392 383.15. Di conseguenza Il Pretore ha ordinato lo scioglimento della comproprietà mediante licitazione ai pubblici incanti, ponendo come base d'asta il valore venale dell'immobile, di fr. 1 980 000.–. b) AP 1 eccepisce di non avere mai postulato lo scioglimento della comproprietà e di avere chiesto, anzi, di impedire il verificarsi di un'evenienza simile per i prossimi trent'anni. Essa ribadisce di volere unicamente un diritto di abitazione vitalizio, intendendo essa lasciare la sua quota di comproprietà in eredità alle figlie. Per tale motivo essa ha dichiarato di assumere le spese correnti di gestione e manutenzione, mentre gli oneri ipotecari e assicurativi sarebbero dovuti andare a carico del marito. L'appellante sostiene poi di essere in grado – volendo – di ritirare essa medesima l'immobile, giacché con la somma che le spetta in liquidazione del regime matrimoniale essa potrebbe assumere l'intero debito ipotecario, tacitare la _____ SA e indennizzare il marito, rimanendole ancora fr. 17

E. 7

218.50. La possibilità di conservare il fondo, essa epiloga, non dipende dalla sua disponibilità finanziaria, ma dall'erogazione di un contributo alimentare che le consenta di mantenere lo stesso tenore di vita. A parere dell'appellante, infine, il Pretore non poteva ordinare la messa all'asta del fondo, poiché solo nel memoriale conclusivo il marito ha formulato una domanda in tal senso. c) Come ha ricordato il Pretore, lo scioglimento di una comproprietà tra coniugi è retto dagli art. 650 segg. CC, cui si aggiunge il modo di divisione previsto dall'art. 205 cpv. 2 CC. Ogni coniuge ha quindi il diritto di chiedere la cessazione della comproprietà, “a meno che ciò non sia escluso dal negozio giuridico, dalla suddivisione in proprietà per piani o dal fine a cui la cosa è durevolmente destinata” (art. 650 cpv. 1 CC). Lo scioglimento inoltre non può essere chiesto intempestivamente (art. 650 cpv. 3 CC). Nell'ambito di uno scioglimento del regime matrimoniale, in ogni modo,

l'intempestività va ravvisata solo con grande cautela (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 45 ad art. 205 CC), tant'è che in caso di divorzio lo scioglimento non è di regola intempestivo né è data la condizione dello scopo durevole cui la cosa è destinata (DTF 119 II 199 consid. 2). Se i comproprietari poi non si intendono sul modo di divisione, il giudice ordina la divisione del bene in natura o la vendita all'asta pubblica o tra comproprietari (art. 651 cpv. 2 CC), oppure attribuisce il bene interamente al coniuge che giustifica un interesse preponderante contro compenso all'altro coniuge (art. 205 cpv. 2 CC). d) Nella fattispecie è vero che la moglie non ha mai chiesto lo scioglimento della comproprietà, ma solo l'assegnazione in uso esclusivo del fondo. Secondo il Pretore la postulata assegnazione in uso esclusivo implica lo scioglimento della comproprietà. L'opinione è discutibile, né la sentenza del Tribunale federale 5P.463/2006 del 31 maggio 2007 che il primo giudice menziona a conforto della sua tesi appare assimilabile al caso in esame. Comunque sia, l'interessata non spiega in virtù di quale disposizione o principio essa avrebbe diritto di ottenere in uso esclusivo vita natural durante un bene in comproprietà senza offrire alcuna controprestazione. Né risulta, per avventura, che in concreto i coniugi abbiano stipulato una convenzione a norma degli art. 647 segg. CC sul versamento di un indennizzo per l'uso esclusivo dell'immobile in comproprietà (v. Steinauer , Les droits réels, vol. I, 4^a edizione, pag. 431, n. 1240a). Certo, l'art. 121 cpv. 3 CC, applicabile alla comproprietà fra coniugi (Büchler in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Basilea 2005, n. 17 ad art. 121 CC; Gloor in: Basler Kommentar, ZGB I, 3^a edizione, n. 12 ad art. 121), stabilisce che qualora l'abitazione familiare appartenga a uno soltanto, il giudice può attribuire all'altro un diritto di abitazione per una durata limitata e contro adeguata indennità o computazione sul contributo di mantenimento, a condizione che la presenza di figli o altri gravi motivi lo giustifichino. In concreto le figlie sono maggiorenni da tempo e l'appellante non adombra motivi di età, di salute, di natura professionale, finanziaria o sociale che giustifichino di imporre al marito una restrizione trentennale al diritto di proprietà (cfr. Büchler, op. cit., n. 9 segg. ad art. 121 CC; Gloor, op. cit., n. 12 ad art. 121). Su questo punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso. e) Quanto alla posizione di AO 1, è vero che con la petizione egli postulava il mantenimento della comproprietà. Con il memoriale conclusivo del 31 marzo 2008 però egli ha chiesto l'attribuzione del fondo in proprietà esclusiva alla moglie o, in via subordinata, lo scioglimento della comproprietà mediante licitazione ai pubblici incanti. Che le domande formulate in quell'allegato siano nuove è vero. Nondimeno, secondo l'art. 650 cpv. 1 CC, lo scioglimento della comproprietà può essere chiesto in ogni tempo (Steinauer , op. cit., pag. 409 n. 1180). La convenuta avrebbe potuto quindi discutere la richiesta al dibattimento finale. Rinunciando a tale udienza (e questa Camera ha già avuto modo di sottolineare i rischi insiti in un'opzione siffatta: Rep. 1995 pag. 227 n. 55; v. anche Cocchi/Trezzini , CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, nota a piè di pag. 232) e non reagendo alla notifica del memoriale conclusivo in cui il marito postulava lo scioglimento della comproprietà, essa si è accomodata della situazione. Per di più, mal si comprende in forza di quale privilegio essa possa seriamente pretendere di occupare l'immobile a vita, senza corrispondere al marito indennità alcuna. Il mantenimento della comproprietà sulla mobilia domestica poco sussidia, essendo questa destinata per principio a uno scopo durevole (Deschenaux/Steinauer/Baddeley , op. cit., pag. 506 n. 1065; Steinauer , op. cit., pag. 409 n. 1180a). f) V'è da domandarsi infine se l'appellante non potrebbe vedersi attribuire l'intero fondo in proprietà invocando l'art. 205 cpv. 2 CC. Sta di fatto che il coniuge desideroso di ottenere l'intera proprietà di un bene deve formulare esplicita richiesta, il giudice non dovendo applicare l'art. 205 cpv. 2 CC

d'ufficio (DTF 119 II 198 consid, 2; Hausheer/Reusser/Geiser , op. cit., n. 52 ad art. 205 CC). E nella fattispecie la moglie, ribadisce ancora in questa sede di non avere mai sollecitato la proprietà del fondo, tant'è che nemmeno fa valere alcun interesse preponderante. Nel discende che su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso. 3. Lo scioglimento del regime dei beni va esaminato prima delle controversie sui contributi di mantenimento (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c; cfr. DTF 129 III 9 consid. 3.1.2). A tale scopo il Pretore ha accertato il valore degli acquisti da suddividere a metà tra i coniugi sulla scorta dell'art. 215 cpv. 1 CC in complessivi fr. 859 009.15, suddivisi nel seguente modo: fr. 538 812.55 azioni _____ SA, fr. 144 000.— azioni _____ SA, fr. 97 120.80 azioni _____ SA, fr. 17 150.— collezioni penne e orologi, fr. 61 925.80 polizze del “ terzo pilastro ”. Accertato che la moglie era proprietaria di una polizza di “ terzo pilastro ”, conteggiata per un valore di fr. 37 121.40, il Pretore ha obbligato in definitiva AO 1, proprietario degli altri beni, a versare alla convenuta, in liquidazione del regime matrimoniale, la somma di fr. 392 383.15 (un mezzo di fr. 859 009.15, ovvero fr. 429 504.55 ./ fr. 37 121.40). a) L'appellante contesta i valori degli acquisti, che ritiene debbano essere così fissati: fr. 1 201 246.— azioni _____ SA fr. 1 961 343.— azioni _____ SA fr. 113 773.— azioni _____ SA fr.

E. 10

075.— collezioni penne e orologi fr. 3 286 437.— Essa chiede pertanto che il marito le versi fr. 1 643 218.50, da cui dedurre un“ipoteca” di fr. 756 000.— per un credito in liquidazione del regime matrimoniale di fr. 887 218.50. L'appellante chiede inoltre il riconoscimento della polizza di “ terzo pilastro ” a lei intestata senza conguagli a suo carico. Le singole voci vanno esaminate separatamente. b) Per quel che riguarda il valore delle azioni _____ SA, il Pretore ha reputato determinante quello di fr. 538 812.55 indicato dal perito giudiziario nel complemento al referto del 24 settembre 2007 e non quello di fr. 1 003 591.— indicato nel referto medesimo del 15 dicembre precedente, poiché “la rivalutazione si basa pure sul bilancio 2005 della società che, al momento di redigere la perizia, non era ancora noto”. Egli ha poi soggiunto che la moglie non aveva contestato il risultato cui era giunto il perito in sede di completazione della perizia, né aveva indicato per quale motivo si sarebbe dovuto preferire la prima valutazione dell'esperto, che “ appare meno attendibile poiché è stata resa senza conoscere l'evoluzione della situazione della società durante l'anno 2005 ”. c) L'appellante afferma che il valore delle azioni _____ SA dev'essere fissato in fr. 1 001 246.17, corrispondente al valore della sostanza aziendale nel 2004, come ha accertato il perito nel referto del 15 dicembre 2006. Essa rileva che in presenza di una società gestita in modo da far risultare un reddito pressoché nullo non si giustifica di mediare il valore di reddito con il valore della sostanza, giacché con un artificio contabile si dimezza così facendo il valore effettivo delle azioni. E il marito – essa soggiunge – si è prodigato per far azzerare il risultato del 2005, tant'è che a fronte di un valore della sostanza quasi invariato (fr. 1 001 246.27 nel 2004 e fr. 993 367.79 nel 2005), il valore di reddito è sceso da fr. 1 005 936.35 nel 2004 a fr. 84 257.27 nell'anno successivo. Per di più, il reddito annuo può essere manipolato contabilmente adeguando lo stipendio del proprietario delle azioni. Per l'appellante il valore della società di fr. 528 812.53 è finanche inferiore ai crediti, liquidi e recuperabili, che la società vanta nei confronti dell'azionista, di fr. 659 088.75. Per di più, fr. 200 000.— messi a disposizione del marito per comperare le azioni della _____ SA sono già stati rimborsati nel 2000 al momento dell'abbattimento del capitale azionario di tale società. Il marito, poi, oltre a questo importo, ha prelevato dalla _____ SA ulteriori fr. 80 000.— che devono essere considerati liquidi in suo possesso, o per lo meno

quale valore intrinseco di una o dell'altra società. In definitiva il valore dell'azienda ammonta perciò a fr. 1 201 246.17. d) In caso di liquidazione del regime i beni sono stimati secondo il valore venale (art. 211 CC). Un'impresa commerciale rappresenta un'unità finanziaria e giuridica di valore globale (DTF 131 III 561 consid. 2.2; sentenza del Tribunale federale 5A_733/2009 del 10 febbraio 2010 consid. 6.3.1). Tale valore corrisponde – se la ditta non è destinata a essere liquidata – a quello “ di continuazione ” , che tiene conto degli attivi e dei passivi, così come del valore di reddito (sentenza del Tribunale federale 5A_733/2009 del 10 febbraio 2010 consid. 6.2.2; Hausheer/Aebi-Müller in: Basler Kommentar, op. cit., n. 16 ad art. 211 CC; Steck in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, op. cit., n. 11 ad art. 211 CC; Baddeley , L'entreprise dans le contexte du droit matrimonial in: FamPra.ch 2009 pag. 302 segg.). Come per gli altri beni, il valore dell'impresa commerciale si determina al momento della liquidazione del regime (art. 214 cpv. 1 CC). Trattandosi di un' impresa, nondimeno, occorre considerare anche le modifiche intervenute nella composizione degli attivi e dei passivi dopo lo scioglimento del regime, ovvero al momento della sentenza (sentenza del Tribunale federale 5C.3/2004 del 14 aprile 2004 consid. 5.4.1 in: FamPra.ch 2005 pag. 122; DTF 125 III 5 consid. 4c) . e) Nella fattispecie il perito giudiziario ha adottato, per determinare il valore venale _____ SA, un cosiddetto metodo “pratico”, che pondera in egual misura il valore della sostanza e quello di reddito. Per stabilire quest'ultimo valore il perito ha preso in considerazione il risultato degli ultimi anni proiettati in ottica futura (reddito prospettico), come pure, nel limite delle informazioni ottenute, il valore delle riserve occulte (referto del 15 dicembre 2006, pag. 9). Sulla base di tale metodo di valutazione, diffuso in Svizzera (sentenza del Tribunale federale 5A_733/2009 del 10 febbraio 2010 consid. 6.2.5; Böckli in: Schweizer Aktienrecht, 4^a edizione, pag. 719 n. 223 segg.), il perito ha stimato il valore della società in un primo momento in fr. 1 003 591.26 (valore della sostanza fr. 1 001 246.17, valore di reddito fr. 1 005 936.35: referto, pag. 12, allegato 4.2) e successivamente, per tenere conto anche del bilancio 2005, in fr. 538 812.53 (valore della sostanza fr. 993 367.79, valore di reddito fr. 84 257.27: complemento, pag. 11, allegato 6). f) Nella fattispecie la convenuta aveva accettato, davanti al Pretore, il valore fissato dal perito in fr. 1 003 591.–, senza spiegare perché il dato più recente, che contemplava anche il bilancio della società del 2005, non dovesse essere preso in considerazione (conclusioni, pag. 5). Nella misura in cui essa critica ora le risultanze della perizia, le sue argomentazioni sono quindi nuove, e come tali sono irricevibili (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Né l'appellante può valersi dell'art. 138 cpv. 1 CC (o dell'art. 423 b cpv. 2 CPC), giacché tale norma consente di invocare fatti e mezzi di prova nuovi davanti all'autorità di ricorso, eventualmente di formulare nuove conclusioni, ma non di sollevare contestazioni cui si è rinunciato in primo grado. L'appellante censura la perizia alla stregua di una truffa contabile e asserisce che il risultato cui è giunto il perito “ grida vendetta al cielo ”, ma dimentica che per mettere in dubbio l'attendibilità di una perizia occorrono elementi concreti e non solo asseriti declamatori. Che il referto dispiaccia all'appellante è comprensibile, ma non si può dire che esso offenda la logica o violi principi fondamentali della scienza o dell'arte. g) Non si disconosce che per il perito “ il metodo che considera sia il valore di sostanza sia quello di reddito è appropriato per società che hanno un'attività regolare o comunque continuativa in ottica futura, sia che esse generino risultati positivi o negativi (...). Se il risultato (di regola a pareggio o negativo) è influenzato da una decisione strategica quale potrebbe essere lo spostamento dell'operatività in un'altra società, la messa in liquidazione di fatto ecc. che ha come conseguenza una diminuzione dell'attività (più o meno drastica), ecco che considerare

anche il valore di reddito (di regola esiguo o nullo) non ha evidentemente molto senso: in questi casi il solo valore della sostanza corrisponderebbe al meglio al valore aziendale” (complemento peritale, pag. 16). In concreto è indiscusso che tra il 2002 e il 2004 l'andamento della società abbia subito una certa flessione, tuttavia nel 2005 la cifra d'affari è lievitata, la massa salariale è aumentata (a dispetto della riduzione di stipendio dell'amministratore unico) e il risultato netto aziendale è tornato positivo (complemento peritale, pag. 10 seg., allegato 5). Non si può dire pertanto che l'attività della ditta sia in calo, al punto da doversi abbandonare il metodo “pratico” adottato dal perito. Questi poi ha spiegato di avere tenuto conto dei risultati dal 2003 al 2005, poiché andando più a ritroso nel tempo si sarebbe corso il rischio di far capo a parametri sempre meno attuali e affidabili (complemento, pag. 10). Perché ciò sarebbe erroneo l'appellante non dice. Quanto al fatto che la società abbia un valore inferiore ai crediti vantati nei confronti dell'azionista unico, ciò è dovuto all'applicazione del metodo “pratico” che pondera il valore della sostanza (in cui i crediti sono inseriti) con quello di reddito. Né, infine, si giustifica di aggiungere al valore della società altri fr. 200 000.– per il prestito stanziato all'azionista, tale importo figurando tuttora negli attivi aziendali. h) Circa il valore della _____ SA, il Pretore ha rammentato che secondo il perito esso corrisponde al valore di reddito dell'immobile di cui la ditta è proprietaria (particella n. 1965 RFD di _____). Ed egli ha accertato tale valore sulla base di un referto dell'arch. _____ in fr. 1100 000.–, da cui ha dedotto il mutuo ipotecario di fr. 756 000.– e un debito contratto da AO 1 verso la _____ SA per acquistare le azioni di _____ SA (di fr. 200 000.–), onde un valore azionario di fr. 144 000.–. i) L'appellante contesta che si tenga conto del valore stimato dall'arch. _____ (fr. 1 100 000.–) e non di quello della sostanza indicato dal perito (fr. 1 207 548.–). A mente sua l'architetto _____ ha valutato il valore venale ponderato dell'immobile considerando la locazione teorica della superficie a disposizione, ripristinata a nuovo, in fr. 1 620 000.–. La differenza tra il valore peritato e il valore di stima del fondo (fr. 1 106 362.–), di fr. 513 638.–, andrebbe aggiunta così al valore della sostanza, per un valore di fr. 1 721 343.–. A tale importo vanno aggiunti altresì fr. 200 000.– prelevati dal marito quando ha ridotto il capitale azionario della ditta e fr. 40 000.– prelevati in un secondo tempo, per complessivi fr. 1 961 343.–. l) Per determinare il valore della _____ SA il perito ha rilevato che, trattandosi di una società immobiliare, andava considerato il solo valore della sostanza, come aveva fatto l'autorità fiscale (referto, pag. 9). Quanto al valore della sostanza, in mancanza del valore venale della particella n. 1965 il perito ha fatto capo a quello di stima di fr. 1 106 362.–, accertando il valore della sostanza in fr. 1 207 705.50 (referto, pag. 12 seg., allegato 5.1). Quanto al valore venale, l'arch. _____ ha stimato il valore di reddito effettivo in fr. 480 000.– e quello teorico (“ pieno affitto ”) in fr. 1 568 666.–, fissando quello intrinseco in 1 673 985.–. Ponderati i valori di reddito e quello intrinseco, egli ha stabilito il valore venale, “ considerata la situazione attuale di reddito ”, in fr. 1 100 000.– e quello in caso di “ affitto teorico delle superfici totali a disposizione ripristinate a nuovo ” in fr. 1 620 000.– (perizia del 27 agosto 2007, pag. 6). m) Il valore venale degli immobili è quello conseguibile in caso di vendita sul libero mercato (DTF 125 III 4 consid. 5b) e si calcola ponderando il valore reale con quello di reddito (DTF 125 III 5 consid. 5c; Hausheer/Aebi-Müller in: Basler Kommentar, op. cit., n. 11 dd art. 211; Steck, op. cit., n. 10 ad art. 211 CC). Nel caso specifico il Pretore ha sì ritenuto che per determinare il valore della società andasse considerato il valore della sostanza, ma per finire ha tenuto conto del solo valore venale ponderato dell'immobile, “ considerata la situazione attuale di reddito ”. In realtà non v'era ragione per scostarsi dal

metodo di valutazione proposto dal perito, che considera il valore della sostanza riconosciuto anche dall'autorità fiscale. E, come detto, tale valore è di fr. 1 207 705.50. Per quel che riguarda il valore venale dell'immobile, inoltre, determinante è quello delle locazioni teoriche e non quello delle locazioni effettive, giacché il valore di reddito conseguibile da un immobile sul libero mercato è quello oggettivo, non quello soggettivamente ritratto da un determinato proprietario. A maggior ragione ove si pensi che il valore di reddito della _____ SA è influenzato “ non solo dagli affitti provenienti da terze persone, ma anche, e nella misura del 50% circa, da affitti di società vicine, come la _____ SA e la _____ SA (allegato 7), che possono essere adeguati di anno in anno in funzione del risultato ” (complemento peritale, pag. 12, ad C1). n) Ciò posto, il valore venale della particella n. 1965 dev'essere accertato in fr. 1 620 000.–, il che porta il valore di sostanza della società a fr. 1 721 343.50. Da tale somma va dedotto il debito ipotecario gravante il fondo appartenente alla società, di fr. 756 000.–, ma non il debito contratto da AO 1 verso la _____ SA per acquistare le azioni della _____ (fr. 200 000.–), giacché “ nel corso del 2002 il numero delle azioni è stato diminuito da 540 a 300 tramite rimborso agli azionisti di 240 azioni nominative da fr. 1000.– ognuna: per fr. 200 000.– tramite compensazione di un debito e per i rimanenti fr. 40 000.– mediante versamenti in contanti ” (perizia, pag. 13). D'altro canto non vi sono ragioni per maggiorare il valore della società di fr. 240 000.–, come pretende l'appellante sulla scorta di una richiesta nuova, ma non fondata su fatti nuovi (art. 138 cpv. 1 CC). In definitiva il valore della _____ SA va fissato così in fr. 965 343.50. o) Per quanto concerne il valore delle azioni della _____ SA, il Pretore ha appurato sulla base delle risultanze peritali un valore di fr. 145 681.20. Considerato che AO 1 detiene due terzi delle azioni, per il primo giudice il valore della quota societaria di lui ammonta a fr. 97 120.80. A parere dell'appellante il valore della società è invece di fr. 113 773.59, corrispondente al “totale del capitale proprio”. Essa fa valere che nel 2004, a fronte di uno “stock di merce” di fr. 68 000.–, il perito ha valutato un “valore di sostanza” di fr. 102 000.–, mentre nel 2005, con uno “stock di merce” di fr. 65 000.–, il “valore di sostanza” è stato rimasto inspiegabilmente invariato. p) Il perito giudiziario ha stimato il valore della _____ SA prima in fr. 77 831.45 (valore di sostanza fr. 113 773.59, valore di reddito capitalizzato fr. 41 889.31: perizia, pag. 14 e allegato 8.2) e poi, per tenere conto anche dei dati relativi al 2005, in fr. 145 681.21 (valore di sostanza fr. 80 236.90, valore di reddito capitalizzato fr. 211 125.52: complemento, pag. 15, allegato 10). Ora, nel memoriale conclusivo sottoposto al Pretore la convenuta aveva accettato il valore dell'azienda, stabilito dal perito in fr. 77 831.– (pag. 5). La richiesta di tenere conto adesso del solo valore della sostanza (fr. 113 773.59) si rivela pertanto irricevibile (sopra, consid. 3f). Per di più, ancora una volta l'appellante non dimostra che l'attività della ditta sia calata al punto da doversi trascurare “il valore di reddito”, tanto meno ove si pensi che, dopo tre anni chiusi in perdita, nel 2004 la società è tornata a conseguire utili. Né l'appellante può essere seguita laddove pretende di tenere conto dell'intero valore della società, senza considerare la partecipazione di due terzi del marito nel capitale azionario. Che come azionista maggioritario AO 1 sia la persona di riferimento e diriga la società è verosimile, ma ciò non toglie che proprietario di un terzo del pacchetto azionario sia, fin dalla costituzione della società un nominato _____ (interrogatorio formale dell'attore, del 2 maggio 2006, risposta n. 5). Anche su questo punto l'appello è destinato perciò all'insuccesso. q) Per quel che attiene alle collezioni di penne e orologi, il Pretore ne ha accertato il valore sulla scorta di una perizia in fr. 20 150.–, deducendo nondimeno da tale importo il valore di un Rolex (fr. 3000.–) siccome bene

proprio del marito (dono della moglie). Il valore degli oggetti della collezione in proprietà del marito, e che rientrano negli acquisti di lui, è stato fissato per contro in fr. 17 150.–. L'appellante contesta la deduzione di fr. 3000.–, sostenendo che l'acquisto del Rolex è avvenuto con risparmi comuni e che la moglie non intende rinunciare al proprio 50%. L'argomentazione è nuova, il che basterebbe per dichiararla irricevibile (sopra, consid. 3f). A prescindere da ciò, essa è smentita dalla stessa interessata, che all'interrogatorio formale ha dichiarato di avere regalato l'orologio usando i suoi risparmi accumulati con il lavoro presso la _____ SA (verbale del 18 ottobre 2006, risposta n. 4). Al riguardo non giova pertanto dilungarsi. r) Sulle polizze del “terzo pilastro” il Pretore ha rilevato anzitutto che il valore di assicurazioni sulla vita e la previdenza vincolata con vantaggi fiscali non rientra nell'ambito d'applicazione delle norme che regolano la previdenza professionale, bensì lo scioglimento del regime matrimoniale. Ciò posto, egli ha appurato che le polizze di entrambi i coniugi erano state finanziate tramite acquisti. Ai fini della liquidazione del regime matrimoniale egli ha inserito così negli acquisti dei coniugi complessivi fr. 61 925.80 (fr. 24 804.40 per la polizza intestata al marito, fr. 37 121.40 per la polizza intestata alla moglie). Il primo giudice ha dato atto infine che ogni coniuge rimane titolare della polizza di “terzo pilastro” a lui intestata. L'appellante contesta che il valore delle polizze debba essere diviso a metà, affermando che la stipulazione di una polizza in sua favore costituisce una liberalità, e quindi un suo bene proprio. D'altro lato essa dichiara di rinunciare alla metà della polizza di “terzo pilastro” intestata al marito, chiedendo che ogni coniuge resti titolare della polizza a lui intestata senza obbligo di conguaglio. A torto. Intanto nulla dimostra l'esistenza di una liberalità in favore della convenuta, né una donazione tra coniugi dev'essere presunta (sentenza del Tribunale federale 5A_329/2008 del 6 agosto 2008 consid. 3.3 in: FamPra.ch 2009 pag. 160; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., pag. 433 n. 923). E siccome l'art. 197 cpv. 2 n. 2 CC non si applica alle assicurazioni private sulla vita, la determinazione della massa di appartenenza segue i principi della surrogazione patrimoniale (RtiD I-2005 pag. 775 consid. 2c). Trattandosi di un acquisto, non v'è ragione per sottrarre il valore della polizza dal calcolo della liquidazione del regime dei beni. La moglie deve corrispondere quindi al marito la metà del relativo valore (fr. 18 560.70). s) In definitiva, gli acquisti di AO 1 ammontano complessivamente a fr. 1 643 231.20 e quelli della moglie a fr. 37 121.40. La partecipazione di quest'ultima si fissa di conseguenza a fr. 821 615.60, mentre quella del marito a fr. 18 560.70 (art. 215 cpv. 1 CC). Ne segue che il conguaglio in favore dell'appellante risulta di fr. 803 055.–. Entro tali limiti l'appello merita accoglimento. 4. In merito al contributo alimentare per la moglie il Pretore ha considerato l'esistenza di un matrimonio di lunga durata, tenendo conto del tenore di vita raggiunto dai coniugi al momento della separazione, tutto ignorandosi su quello avuto durante la vita in comune. Egli ha appurato così il reddito del marito in fr. 18 213.– mensili e il fabbisogno minimo di lui in fr. 8895.80 mensili. Quanto alla moglie, senza attività lucrativa, egli ne ha calcolato il fabbisogno minimo in fr. 4674.80 mensili. Constatata un'eccedenza di fr. 4643.– mensili, da tale importo il primo giudice ha dedotto “gli interessi che AO 1 pagava (e paga) sui prestiti concessigli dalla _____ SA, ossia fr. 1333.30 mensili (...)”, onde una diminuzione dell'eccedenza a fr. 3309.70 mensili. Dopo di che egli ha sommato la metà di tale cifra (fr. 1654.85 mensili) al fabbisogno minimo della moglie (fr. 4675.– mensili), desumendo che il tenore di vita durante il matrimonio ammontava a fr. 6329.85, arrotondati a fr. 6350.–”. Il Pretore ha poi tenuto conto del fatto che, seppure al momento della separazione avesse superato i 45 anni e non avesse esercitato alcuna attività lucrativa

durante la vita in comune, la moglie può guadagnare almeno fr. 1500.– mensili, sia perché dalla perizia medica agli atti non risultano limitazioni alle attività svolte in passato, sia perché dopo la separazione la convenuta aveva trovato un lavoro a tempo parziale in un panificio. Il primo giudice ha tenuto calcolo altresì del reddito della sostanza spettante alla convenuta in liquidazione del regime dei beni e dalla vendita della particella n. 1980 RFD di _____ (fr. 1128.– mensili), per entrate complessive di fr. 2628.– mensili. Quanto al marito, egli ha accertato il reddito di lui in fr. 15 240.– mensili e il fabbisogno minimo in fr. 9045.– mensili, senza più considerare gli interessi versati per il prestito alla _____ SA. Ciò premesso, egli ha riconosciuto alla moglie un contributo alimentare di fr. 3730.– mensili fino al 30 aprile 2017. Dato però che il contributo dipende dal versamento del conguaglio in liquidazione del regime matrimoniale, egli ha stabilito che fino alla ricezione di tale somma il contributo di mantenimento sarebbe asceso a fr. 4858.– mensili, mentre nel caso in cui la liquidazione del regime matrimoniale fosse stata versata prima della vendita all'asta della casa il contributo sarebbe ammontato a fr. 3960.– mensili finché alla moglie non fosse stato versato il provento a lei spettante dalla vendita. Il Pretore ha ridotto infine il contributo alimentare per la moglie a decorrere dal pensionamento del marito, nell'aprile del 2017, a fr. 1000.– mensili, sopprimendolo dal pensionamento di lei (nel maggio del 2018), a quel momento l'interessata essendo in grado di sopperire autonomamente al proprio sostentamento. a) L'appellante contesta il reddito del marito di fr. 15 240.– mensili, facendo valere che il marito ha ridotto l'attività della propria ditta per ridursi autonomamente lo stipendio. Un coniuge non potendo ridimensionare le sue entrate per libera scelta e senza motivi imperativi, essa chiede che ad AO 1 si imputi un reddito di fr. 18 213.– mensili, del resto sempre conseguiti durante la vita in comune. L'appellante soggiunge che nel frattempo l'attore ha avviato una nuova attività nel settore del commercio delle derrate alimentari, fondando la _____ SA. Assume altresì che al reddito di lui vanno aggiunti fr. 2000.– mensili, corrispondenti alle prestazioni in natura che AO 1 addebita alla _____ SA (telefono, veicoli, trasferte e pasti). L'appellante contesta dipoi il fabbisogno minimo del marito, rilevando che fr. 2059.10 mensili di interessi ipotecari riferiti alla particella n. 1965 RFD di _____, appartenente alla _____ SA, non esistono e non sono mai stati pagati. Anche i fr. 1333.30 mensili per il mutuo ricevuto dalla _____ SA sono inesistenti e non possono essere considerati. Quanto alla propria situazione, l'appellante contesta in sintesi il reddito ipotetico di fr. 1500.– mensili, rilevando che ciò la costringe a ridurre il tenore di vita cui ha diritto, obbligandola a trovare un'attività lucrativa a 54 anni e dopo 34 anni di matrimonio trascorsi come casalinga. Al Pretore essa rimprovera inoltre di avere tenuto conto della sua brevissima esperienza lavorativa in un panificio, trascurando che da quel datore di lavoro essa è stata licenziata per inidoneità. Estrapolare dalla perizia medica la possibilità di reinserirsi nel mondo del lavoro sarebbe dunque arbitrario. Per l'appellante, poi, sarebbe iniquo imporle di consumare la spettanza in liquidazione del regime dei beni, il cui ammontare non è ancora stato chiarito in via definitiva. Nelle circostanze descritte il Pretore avrebbe manifestamente violato il principio per cui essa ha diritto di mantenere dopo il divorzio il tenore di vita precedente. b) I criteri che governano la fissazione di un contributo alimentare sulla base dell'art. 125 CC sono già stati riassunti dal Pretore (sentenza impugnata, consid. 9b) e diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD II-2004 pag. 580 consid. 4a e 4b con riferimenti). Al riguardo basti rammentare che la colpa nella disunione non è più di alcun rilievo (Schwenzer in: FamKommentar Scheidung, op. cit., n. 39 ad art. 125 CC) e che, trattandosi – come in concreto – di un matrimonio di lunga durata (27 anni di vita in comune, dal 1974 al 2001), entrambi i coniugi hanno il

diritto di conservare – di principio – il tenore di vita raggiunto durante la vita in comune (RtiD II-2004 pag. 581 consid. 4c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2006.52 del 4 febbraio 2010, consid. 5a). Ove le loro risorse dovessero rivelarsi insufficienti per conservare simile tenore di vita in ragione dei nuovi costi generati da due economie domestiche separate, il creditore del contributo ha diritto per lo meno a un livello di vita analogo a quello del debitore (sentenza del Tribunale federale 5C.230-231/2003 del 17 febbraio 2004, consid. 4.1). c) In mancanza di dati sul tenore di vita durante la comunione domestica, il Pretore si è dipartito in concreto dal tenore di vita raggiunto dalla moglie dopo la separazione. Egli ha disconosciuto però che prima della separazione v'era una sola economia domestica, una sola locazione, un solo abbonamento per televisione via cavo, una sola imposta radiotelevisiva, per tacere del fatto che la figlia E_____ era ancora minorenne. Nel caso specifico, a ben vedere, tutto si ignora anche al momento della separazione, nulla di preciso risultando dagli atti. Sta di fatto che l'appellante non contesta per sé gli accertamenti del Pretore, anzi li riconosce (appello, pag. 21), né AO 1 pretende che il tenore di vita durante la vita in comune fosse inferiore, né spetta al giudice del divorzio indagare d'ufficio, in materia di pretese patrimoniali fra coniugi non applicandosi il principio inquisitorio (DTF 129 III 420 consid. 2.1.2, v. anche FamPra.ch 2/2001 pag. 129 consid. 2 con richiami). Ciò posto, non vi sono ragioni per scostarsi dagli accertamenti del primo giudice, e segnatamente dal margine disponibile di fr. 1654.85 mensili che egli reputa necessario per integrare il tenore di vita dell'appellante. d) Giovi nondimeno una precisazione: il fabbisogno minimo dell'appellante va ricondotto d'ufficio a fr. 4545.– mensili, come questa Camera ha già rilevato in sede cautelare (sentenza del 5 novembre 2009, consid. 10). La spesa di fr. 154.80 mensili per “Cablecom, Billag, energia elettrica, acqua e tassa rifiuti” può infatti essere riconosciuta solo fino a concorrenza di fr. 25.– (tassa rifiuti). Il consumo di elettricità e di acqua potabile, il canone radiotelevisivo e l'abbonamento alla televisione via cavo rientrano già nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (FU 68/2009 pag. 6292 cifra I; Rep. 1995 pag. 141). Ne discende che, aggiunti al fabbisogno minimo fr. 1654.85 mensili, il debito mantenimento dell'interessata ascende a fr. 6200.– arrotondati. e) L'appellante contesta il reddito ipotetico di fr. 1500.– mensili imputatole dal Pretore, così come il reddito dalla sostanza. Ora, dopo il divorzio ogni coniuge deve provvedere a sé medesimo, nella misura in cui ciò possa ragionevolmente pretendersi da lui (cfr. DTF 135 III 66). Solo ove non si possa ragionevolmente esigere che egli sovvenga autonomamente al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'art. 125 cpv. 1 CC prevede che l'altro coniuge può essere tenuto a versargli un contributo. Tale norma concreta due principi: quello secondo cui, per quanto possibile, dopo il divorzio ogni coniuge deve sopperire a sé stesso, e quello secondo cui ogni coniuge va incoraggiato ad acquisire o a riacquistare la propria indipendenza economica. Così com'è concepito, l'obbligo dell'art. 125 cpv. 1 CC si fonda soprattutto sulle necessità del coniuge richiedente e dipende dal grado di autonomia che si può pretendere da lui (DTF 129 III 8 consid. 3.1). f) Per decidere circa l'erogazione di un contributo alimentare (ammontare e durata) il giudice deve far capo ai criteri dell'art. 125 cpv. 2 CC, tenendo calcolo in particolare dalla capacità che il richiedente ha di intraprendere un'attività professionale o di riprendere un'attività lucrativa interrotta in seguito al matrimonio (Schwenzer in: FamKommentar Scheidung, op. cit., n. 13 ad art. 125 CC). Di regola il reddito di una parte è quello effettivo. Se tuttavia, dando prova di buona volontà, questa avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico (DTF 128 III 5 consid. 4a con rinvii, 65 consid. 4). Ciò vale non solo per il debitore di contributi

alimentari, ma anche per il creditore (cfr. DTF 128 III 65 consid. 4, 130 III 540 consid. 3). Un guadagno ipotetico non va però determinato in astratto. Dev'essere alla concreta portata dell'interessato, considerata l'età di lui, la formazione professionale e lo stato di salute, oltre che la situazione sul mercato del lavoro (DTF 130 III 542 consid. 3.2 con rinvii). La fissazione di un reddito virtuale non ha, in effetti, carattere di penalità (DTF 128 III 6 prima frase). g) Nella fattispecie l'appellante non ha alcuna particolare formazione professionale. Sposatasi nel 1974, essa ha lavorato solo un anno come venditrice in un grande magazzino (perizia medica agli atti, pag. 3 e 5). Il riparto dei ruoli adottato dai coniugi durante il matrimonio era pertanto quello secondo cui il marito avrebbe svolto un'attività lucrativa a tempo pieno e la moglie si sarebbe occupata a tempo pieno della famiglia. Certo, l'incarto fiscale attesta che, almeno dalla metà degli anni novanta, l'interessata ha percepito uno stipendio dalla _____ SA. Senza essere smentita, nondimeno, AP 1 ha affermato che il reddito era puramente fittizio, destinato a consentire al marito "di ridurre il profitto imponibile della società" (istanza di misure a protezione dell'unione coniugale del 25 settembre 2003, pag. 4). h) È vero che secondo il perito giudiziario AP 1 non soffre, dal punto di vista medico, di alcuna limitazione circa la sua capacità lavorativa come casalinga o nell'esercizio delle attività svolte in passato, come venditrice o operaia (referto del 14 maggio 2007, pag. 15). Un conto però è la capacità lavorativa e un altro è la capacità di guadagno. E in concreto non si può imputare un reddito ipotetico di fr. 1500.– mensili per una non meglio precisata attività lucrativa a tempo parziale trattandosi di un coniuge di 56 anni (51 anni al momento della litispendenza della causa di divorzio). Non solo a quell'età è notoriamente difficile reinserirsi nel mondo del lavoro, ma per giurisprudenza sussiste la presunzione secondo cui dopo i 45 anni un coniuge rimasto lontano dall'attività professionale in seguito a un matrimonio di lunga durata per occuparsi dei figli e della casa non può più reintegrarsi in una professione (DTF 115 II 6 consid. 5a; sentenza del Tribunale federale 5A_76/2009 del 4 maggio 2009 consid. 6.2.35). Certo, dopo la separazione di fatto AP 1 ha lavorato al 50% per la _____ SA di _____ come operaia non qualificata, ma nel lasso di tre mesi, durante il periodo di prova, essa è stata licenziata "per ridotto rendimento" (perizia medica, pag. 4 seg.). Quale altra attività essa potrebbe esercitare con profitto per finanziare da sé il proprio debito mantenimento il marito non dice. Manca in definitiva qualsiasi elemento che permetta di concludere per una proficua ripresa dell'attività lucrativa da parte di lei. i) Per quel che riguarda la sostanza, è indubbio che tra i criteri dell'art. 125 CC figura anche il patrimonio dei coniugi (sentenza del Tribunale federale 5A_14/2008 del 28 maggio 2008, consid. 5 con riferimento a DTF 134 III 146 consid. 4 e 132 III 598 consid. 9.1), ciò che include la liquidazione del regime dei beni (DTF 130 III 537 consid. 4). Il reddito della sostanza va considerato così alla stessa stregua del reddito da attività lucrativa. Ciò premesso, qualora una sostanza non produca frutto o abbia un rendimento limitato, dandosene le condizioni si può stimare un reddito ipotetico (cfr. DTF 117 II 16 consid. 1b; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 50 segg. ad art. 125 CC). Al limite, nel caso in cui i redditi dei coniugi non bastino a coprire le relative necessità, il principio della solidarietà impone al debitore alimentare – come al creditore – di intaccare la propria sostanza, indipendentemente dalla relativa origine (sentenza del Tribunale federale 5A_14/2008 del 28 maggio 2008, consid. 5 con riferimenti). Nella fattispecie l'appellante riceverà in esito alla liquidazione del regime matrimoniale fr. 803 055.–, oltre a fr. 100 000.– (non contestati) dallo scioglimento della proprietà sulla particella n. 180 RFD di _____. Poco importa che l'ammontare complessivo non sia ancora accertato

definitivamente. Come ha osservato il primo giudice, tutto dipende dal momento in cui l'interessata riceverà il capitale. Dedotti i costi del processo e di patrocinio (che possono stimarsi prudenzialmente in fr. 50 000.–), è ragionevole supporre che in ultima analisi essa si ritroverà con un capitale di almeno fr. 850 000.–. La resa di tale patrimonio può valutarsi attorno al 2% (dal 1° gennaio 2009 il Consiglio federale ha ridotto l'interesse minimo sugli averi di vecchiaia giusta l'art. 12 OPP dal 2 ¾ al 2%: RU 2008 pag. 5189), ovvero fr. 1400.– mensili . Fino al pensionamento (giugno del 2018) le entrate di lei ammontano dunque a fr. 1400.– mensili. Per far fronte al proprio “debito mantenimento” di fr. 6200.– l'appellante avrà bisogno pertanto di fr. 4800.– mensili. l) Di regola un contributo di mantenimento non è vitalizio; è dovuto solo per il tempo necessario affinché il coniuge creditore ritrovi la propria autonomia finanziaria, compresa un'adeguata previdenza professionale (Hausheer/Spycher, Unterhalt nach neuem Scheidungsrecht, Ergänzungsband , Berna 2001, pag. 100 n. 05.163). La durata del contributo dipende quindi dalle prospettive date al beneficiario di garantire il proprio mantenimento con redditi propri (DTF 132 III 595 consid. 7; sentenza del Tribunale federale 5A_346/2008 del 28 agosto 2008, consid. 4.2). Ancorché in concreto la laconicità dei dati imponga prudenza, l'interessata non contesta l'accertamento del Pretore secondo cui, grazie all' o splitting dei contributi versati dal marito negli anni di matrimonio, essa potrà raggiungere in pratica la rendita massima dell'AVS (fr. 2280.– mensili). Essa riceverà poi fr. 182 870.– quale capitale di libero pas saggio versato dalla cassa pensione del marito, così come il valore della polizza di “ terzo pilastro ” a suo nome, che con gli interessi nel frattempo maturati andranno aggiunti al capitale ricevuto in liquidazione del regime matrimoniale. A quel momento l'interessata sarà tenuta altresì a consumare la propria sostanza in un lasso di tempo valutabile attorno ai venticin que anni (RtiD I-2005 pag. 776 consid. 4; aspettativa statistica di vita pari a 25.36: Stauffer/Schätzle , Tables de capitalisation, 5ª edizione, pag. 448, tavola n. 42), ricavando attorno ai fr. 4000.– mensili, senza dimenticare che il capitale rimanente produce interessi. Ciò posto, si può stimare – con tutte le riserve del caso – che a quel momento l'appellante sarà in grado di far fronte autonomamente al proprio sostentamento. m) Per quanto concerne la situazione di AO 1, l'appellante si duole che nel 2005 egli si sia ridotto lo stipendio percepito dalla _____ SA da fr. 18 213.– a fr. 15 240.– mensili. Già trattata con potere cognitivo limitato alla verosimiglianza in sede cautelare (sentenza del 5 novembre 2009, consid. 6), la questione dev'essere riesaminata ora con piena cognizione. Dalla _____ SA, di cui è azionista – amministratore – unico, il marito riceve uno stipendio variabile. Trattandosi di un lavoratore dipendente, dec isivo è – di norma – lo stipendio netto conseguito al momento del giudizio (RtiD I-2008 pag. 1026 n. 25c). La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare tuttavia che in caso di unità economica fra società e azionista unico (o maggioritario) può essere giustificato equiparare l'azionista a un lavoratore indipendente, tenendo calcolo del reddito conseguito prima e dopo l'avvio della causa (“ principio della trasparenza ” : RtiD I-2006 pag. 670 consid. 5). Che tra AO 1 e la _____ SA si dia unità economica non può essere revocato in dubbio, il perito giudiziario avendo appurato che il primo “svolge una funzione di primo piano, se addirittura non essenziale” per la seconda, tant'è che la sua presenza è “di vitale importanza” (referto, pag. 17 seg.). n) Dagli atti risulta che dalla _____ SA AO 1 ha riscosso fr. 18 735.– mensili netti nel 2000, fr. 19 135.– mensili nel 2001, fr. 20 105.– mensili nel 2002, fr. 19 155.– mensili nel 2003 e fr. 18 240.– mensili nel 2004 (incarto fiscale della _____ SA, richiamato). Nel 2005, al momento in cui ha introdotto azione di divorzio, egli si è ridotto lo stipendio a fr.

E. 15

670.– mensili (doc. EE). È possibile che la decurtazione fosse giustificata dall'andamento della ditta, a sua volta determinato dall'andamento del mercato, tant'è a parere del perito giudiziario senza tale operazione “ la società avrebbe avuto (...) una perdita netta ” (complemento peritale, pag. 11). Nel 2005 però la massa salariale, la cifra d'affari e l'utile lordo dell'azienda sono aumentati rispetto al 2004 (complemento peritale, allegato 5). Del resto, per determinare il valore di reddito della società il perito ha calcolato i costi del personale su una media di 10 anni, visto che la retribuzione dell'amministratore unico era passata da fr. 114 100.– lordi nel 1995 a fr. 247 000.– lordi nel 2004 (referto, pag. 11). In circostanze del genere, data la natura fluttuante della retribuzione, si giustifica di mediare i redditi conseguiti dall'interessato tra il 2000 e il 2005, onde uno stipendio di fr. 18 500.– mensili. A ciò si deve aggiungere quanto egli ha percepito mediamente nello stesso periodo dalla _____ SA, ovvero fr. 800.– mensili (dichiarazioni fiscali della _____, richiamate, e certificati di salario nell'incarto fiscale della _____ SA, richiamato), per un'entrata complessiva di fr. 19 300.– mensili. A quest'ultimo importo non si giustifica invece di aggiungere i fr. 2000.– mensili che l'appellante vorrebbe cumulare per vantaggi indiretti che il marito ricava dalla _____ SA . Che nella determinazione del reddito di un dipendente si debba tenere conto non solo dei dati risultanti dalle dichiarazioni fiscali, ma anche di eventuali detrazioni straordinarie, deduzioni ingiustificate e consumi privati occulti è vero (RtiD II-2004 pag. 617 n. 38c; I CCA, sentenza inc. 11.2002.33 del 29 gennaio 2003, consid. 7e con riferimenti). A prescindere dal fatto però che certi oneri (costi d'automobile, trasferte, pasti fuori casa) andrebbero poi aggiunti al fabbisogno minimo dell'interessato, in concreto la pretesa è nuova, e quindi irricevibile (sopra, consid. 3f). Quanto al fatto che AO 1 abbia fondato nel frattempo una nuova ditta, la _____ SA (attiva nel commercio delle derrate alimentari), per tacere del fatto che dal giugno del 2010 egli non fa più parte della società, nemmeno l'interessata pretende che come amministratore unico egli abbia conseguito redditi. o) Relativamente al fabbisogno minimo di AO 1, il Pretore l'ha calcolato in fr. 9045.– mensili, così composti: minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, pigione con spese accessorie fr. 2170.–, premio della cassa malati fr. 411.90, televisione via cavo e imposta radiotelevisiva fr. 54.80, energia elettrica, acqua potabile e tassa rifiuti fr. 100.–, interessi ipotecari maturati sulla particella n. 1965 RFD di _____ (proprietà della _____ SA) fr. 2059.10, imposte fr. 3000.–. Diversamente all'assetto cautelare, il primo giudice non ha riconosciuto invece il rimborso di un mutuo contratto dall'attore nei confronti della _____ SA (fr. 1333.– mensili). L'appellante contesta gli interessi pagati dal marito per l'ipoteca accesa sul fondo appartenente alla società, come pure le rate per il rimborso del prestito elargito dalla ditta stessa. p) Per quel che è degli interessi ipotecari, risulta dagli atti – come questa Camera ha già avuto modo di rilevare nella sentenza del 5 novembre 2009, consid. 7a – che nel novembre del 1998 AO 1 si era rivolto all'Ufficio circondariale di tassazione per sapere se fosse possibile porre in deduzione dal proprio reddito, ove avesse acquistato il pacchetto azionario della _____ SA, gli interessi da versare alla banca finanziatrice dell'operazione (lettera del 16 novembre 1998, nell'incarto fiscale richiamato). L'autorità fiscale ha risposto affermativamente, a condizione che il debito fosse assistito da appropriate garanzie e i tassi d'interesse fossero quelli usuali (lettera del 17 novembre 1998, nell'incarto fiscale richiamato). Per fugare sospetti di elusione tributaria e condurre un'operazione fiscalmente neutra AO 1 ha previsto così che la _____ SA elargisse un reddito o un dividendo a fine anno, in modo da “pareggiare l'esborso degli interessi” (lettera

del 16 novembre 1998, citata). Il problema è che in concreto non è dato di sapere – né l'interessato spiega – quali siano i vantaggi ricavati dall'assunzione di costi in favore di un terzo. Non si ravvisano le premesse, dunque, per inserire nel fabbisogno minimo di lui l'importo di fr. 2059.10 mensili. q) Circa gli interessi dovuti alla _____ SA, il Pretore medesimo non li ha ammessi nel fabbisogno minimo del marito. Per il resto, come si è indicato in relazione al fabbisogno minimo dell'appellante, l a spesa di fr. 154.80 mensili per “Cablecom, Billag, energia elettrica, acqua e tassa rifiuti ” può essere riconosciuta solo fino a concorrenza di fr. 25.– (sopra, consid. 4d). Il fabbisogno minimo di AO 1 risulta così di fr. 6831.10 mensili. r) Per quanto concerne i costi occasionati da un figlio nato fuori dal matrimonio, le relative necessità finanziarie non fanno parte del fabbisogno minimo del genitore (cfr. DTF 126 III 358 consid. 2). Come si è spiegato in sede cautelare, il fabbisogno in denaro di _____, nata il 12 novembre 2007, ammonta a fr. 1315.– mensili. Quanto a _____, essa deve sostenere la figlia in base alle sue possibilità (art. 285 cpv. 1 CC). Non consta però che essa eserciti un'attività lucrativa o che disponga di capitali propri. E se si pensa che un genitore chiamato a occuparsi di un bambino piccolo può essere tenuto ad assumere un'attività lucrativa a metà tempo – di regola – solo al momento in cui il figlio compie 10 anni (v. DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a; SJ 116/1994 pag. 91; Schwenger, op. cit., n. 59 ad art. 125 CC), l'interessata non può essere chiamata per il momento a contribuire al fabbisogno in denaro della figlia. s) In definitiva AO 1 ha un reddito di fr.

E. 19

300.– mensili e un fabbisogno minimo di fr. 6831.10 mensili, al quale va aggiunto lo stesso margine disponibile di fr. 1654.85 mensili riconosciuto alla moglie (sopra, consid. 4c), avendo diritto anch'egli di conservare il medesimo tenore di vita di complessivi fr. 8486.– mensili arrotondati. Ha pertanto un margine utile di fr. 10 814.– mensili con cui può versare agevolmente alla moglie l'ammanto di fr. 4800.– mensili e il contributo alimentare per la figlia A _____, di fr. 1260.– mensili. Il contributo appena calcolato dipende dal tempestivo versamento dell'importo di fr. 803 055.– dovuto alla moglie in liquidazione del regime matrimoniale, così come dal ricavato della vendita della casa, di fr. 100 000.–. Fino al momento in cui non riceverà l'importo a cui ha diritto a titolo di liquidazione del regime e quello che le spetta in seguito alla vendita della particella n. 1980 RFD di _____, di conseguenza, è dovuto a AP 1 un contributo alimentare di fr. 6200.– mensili. Qualora la liquidazione del regime matrimoniale fosse versata prima della vendita all'asta della casa e finché alla moglie non sarà versato il provento che le spetta da tale vendita, il contributo alimentare sarà invece di fr. 4950.– mensili. t) Per quanto riguarda la situazione dopo il pensionamento dell'attore, questi potrà contare su una rendita AVS completa, sulla rendita dalla propria cassa pensione (che per adesso egli continua ad alimentare) e sulla propria assicurazione privata. Ove ciò non bastasse per coprire il fabbisogno minimo, finanziare il fabbisogno in denaro della figlia A _____ e versare a AP 1 per un anno fr. 4800.– mensili, egli sarà tenuto a intaccare la propria sostanza, monetizzando verosimilmente una parte delle partecipazioni societarie (sopra, consid. 4i). Allo stato attuale delle cose non è possibile tuttavia formulare prognosi concrete, né l'interessato si è dato cura di esporre alcunché. Dandosene gli estremi, ad ogni modo, l'attore potrà sempre chiedere, al momento opportuno, una riduzione del contributo alimentare a suo carico (art. 129 cpv. 1 CC). 5. Gli oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante esce sconfitta sull'assegnazione in uso vitalizio dell'immobile di _____, sul mantenimento della relativa proprietà e sulla durata del contributo alimentare, ma

vede aumentare il conguaglio in liquidazione del regime dei beni (da fr. 392 383.15 a fr. 803 055.–), oltre al contributo alimentare (da fr. 3730.– a fr. 4800.– mensili). Anche a tale proposito nondimeno il suo grado di vittoria è parziale, giacché essa chiedeva un conguaglio di fr. 887 218.50 e un contributo alimentare di fr. 8000.– mensili vita natural durante. Tutto ponderato, dunque, si giustifica che essa sopporti equitativamente quattro quinti degli oneri processuali, con obbligo di rifondere all'attore un'indennità per ripetibili ridotte. L'esito dell'attuale giudizio impone anche una modifica del dispositivo sulle spese e le ripetibili di primo grado. Considerate le richieste di giudizio formulate dalle parti nel memoriale conclusivo davanti al Pretore, si giustifica così di porre gli oneri processuali per un quinto a carico dell'attore e per il resto a carico di AP 1, tenuta a rifondere all'attore un'indennità di fr. 18 000.– per ripetibili ridotte. 6. Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in materia civile. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:

I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

2. AO 1 è tenuto a versare a AP 1, in liquidazione del regime matrimoniale, fr. 803 055.– entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato di questa sentenza. Ogni coniuge rimane proprietario esclusivo di quanto è in suo possesso, compresi i titoli e le polizze assicurative a lui intestati, eccetto il mobilio e le suppellettili domestiche, che rimangono comproprietà delle parti in ragione di un mezzo ciascuno. 4. AO 1 è tenuto a versare a AP 1, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari: a) fr. 6200.– fino a quando egli non avrà versato a AP 1 la somma di fr. 803 055.– in liquidazione del regime matrimoniale e il provento che spetta a AP 1 dalla vendita all'asta della particella n. 1980 RFD di _____; b) fr. 4950.– dal momento in cui egli avrà versato a AP 1 la somma di fr. 803 055.– in liquidazione del regime matrimoniale; c) fr. 4800.– dal momento in cui AP 1 avrà ricevuto la somma di fr. 803 055.– in liquidazione del regime matrimoniale e quanto le spetta dalla vendita all'asta della particella n. 1980 RFD di _____; questo contributo è dovuto fino al 31 maggio 2018. Il contributo di mantenimento sarà adeguato ogni anno sulla scorta dell'indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima volta il 1° gennaio 2011 in base all'indice del luglio 2010. 6. La tassa di giustizia di fr. 6000.– e le spese di complessivi fr. 13 336.85 (di cui fr. 12 717.70 per le perizie), da anticipare dalle parti in ragione di metà ciascuno, sono poste per un quinto a carico di AO 1 e per il resto a carico di AP 1, tenuta a rifondere ad AO 1 un' indennità di fr. 18 000.– per ripetibili ridotte. Per il resto l'appello è respinto nella misura in cui è ricevibile e la sentenza impugnata è confermata. II. Gli oneri di appello, consistenti in : a) tassa di giustizia fr. 9 950.– b) spese fr. 50.– fr. 10 000.– sono posti per quattro quinti a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, al quale l'appellante rifonderà fr. 3000.– per ripetibili ridotte. III. Intimazione a: . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente Il segretario Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri-

correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.